

3.1000 (testo 2)

I RELATORI

APPROVATO

All'articolo 3, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 15, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) al secondo periodo, dopo la parola "imprese" sono inserite le seguenti: "per finalità di sostegno dell'economia,"»;

b) dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

15-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo le parole: "al servizio di SACE s.p.a." sono soppresse e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti: "o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato".

15-ter. All'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo è soppresso.

15-quater. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-ter è inserito il seguente:

"8-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese al fine di accrescere il volume del credito alle PMI. Gli acquisti dei predetti titoli, ove effettuati a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), possono essere garantiti dallo Stato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle garanzie di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

15-quinquies. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), non compatibili con l'applicazione del regime di vigilanza di cui al comma 6, che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato."

15-sexies. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica, è istituito il Sistema nazionale di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di garanzia:

a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, è affidata a un consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai componenti del consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi

dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale Comitato di amministrazione del Fondo;

b) la Sezione speciale di garanzia "Progetti di Ricerca e Innovazione", istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo. La Sezione è destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo pari a Euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le risorse della Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;

c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del Fondo di cui all'art. 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene contestualmente soppresso. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008. La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo.

15-septies. Mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e in coerenza con le relative finalità, sono assegnati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con apposita delibera del CIPE sono altresì assegnati al predetto Fondo di garanzia, a valere sul medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, ulteriori 600 milioni di euro. Il CIPE tiene conto degli stanziamenti in sede di assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche al fine del rispetto delle percentuali di riparto di cui al comma 1 del presente

articolo. Con la predetta delibera CIPE sono emanate, nel rispetto delle vigenti modalità operative di funzionamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, specifiche direttive per assicurare il più ampio accesso delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo, anche tramite l'individuazione di eventuali priorità di accesso alla garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie ammissibili. La dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

15-octies. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, sono destinati in parti uguali una quota del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 100 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni di euro per l'anno 2016 per costituire un Fondo presso Unioncamere con la finalità di patrimonializzare i Confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ovvero i Confidi che realizzeranno operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, nei successivi 24 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge§§§§.

Conseguentemente:

- all'articolo 4, comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: "nel limite del 50 per cento" con le seguenti: "nel limite del 45 per cento".

- alla Tabella E, missione "Competitività e sviluppo delle imprese", programma "Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione", voce Ministero dello Sviluppo Economico, decreto-legge n. 201 del 2011 - art. 3, comma 4, Dotazione/Incremento Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese - Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 - cap. 7342) apportare le seguenti variazioni in riduzione:

2014

CP: -200.000;

CS: -200.000.

2015

CP: -200.000;

CS: -200.000.

2016

CP: -200.000;

CS: -200.000.

3.1000/49

I RELATORI

APPROVATO

Alla lettera b), capovero 15-quinquies, lettera e-bis), sopprimere le seguenti parole: "non compatibili con l'applicazione del regime di vigilanza di cui al comma 6".

3.2000

I RELATORI

All'articolo 3 apportare le seguenti modifiche:

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma di 200 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello

Stato nel 2014 a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse all'attività di credito all'esportazione.".

Sostituire il comma 13, con i seguenti:

"13. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e nel quadro di una politica comune europea, consolidando strategicamente l'industria navalmecanica ad alta tecnologia, sono autorizzati contributi ventennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni, e secondo le modalità di cui all'articolo 537-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

13-bis. Per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati due contributi ventennali rispettivamente di importo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n.88 in favore degli investimenti delle imprese marittime, già approvati dalla Commissione europea con decisione notificata con nota SG (2001) D/285716 del 1° febbraio 2001, è autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014. Per il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati negli anni 2012 e 2013 ai sensi della disciplina europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C364/06, in vigore dal 1o gennaio 2012, è autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014.

13-ter. Il Ministro della difesa riferisce in sede di presentazione del documento di cui all'articolo 536, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 riguardo lo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare.

13-quater. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 30 milioni di euro per il 2015, di 50 milioni di euro per il 2016 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2017".

### 3.8 (testo 2)

TARQUINIO, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO, CHIAVAROLI, CANDIANI, COMAROLI

Al comma 3 dopo le parole: «servizi di trasporto pubblico locale» aggiungere le seguenti: «ivi compreso l'utilizzo dei veicoli a trazione elettrica».

### 3.14

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO, MANDELLI, MILO, FINOCCHIARO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Per l'attivazione, in collaborazione con le Università che hanno sede in Sicilia, di percorsi formativi e la concessione di borse di studio a giovani in possesso almeno di istruzione superiore provenienti dai paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo finalizzati all'avvio di piccole attività imprenditoriali nei paesi di origine, è destinato 1 milione di euro alla agenzia ICE per l'anno 2014».

Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 9 sostituire le parole: «765 milioni» con le seguenti: «764 milioni».

3.18 (testo 2)

RUTA, BERTUZZI, RITA GHEDINI, D'ONGHIA, LUIGI MARINO, DI BIAGIO, DI MAGGIO, URAS, DE PETRIS

Al comma 6, dopo le parole: "agricoli" aggiungere le seguenti: "ed ittici".

Conseguentemente, al comma 10, dopo la parola: "agricoli" aggiungere le seguenti: "ed ittici".

3.42 (testo 2)

PIGNEDOLI, DEL BARBA, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con riserva di destinazione di quota fino al 40 per cento dell'importo dell'incremento alle imprese del settore agroalimentare che si aggregano per finalità di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri, attraverso strutture associative che sviluppino competenze, strumenti ed occupazione nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese».

3.58a

LAI, TOMASELLI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. I soci delle cooperative agricole in stato di accertata insolvenza alla data del 31 dicembre 1999, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993 n.149, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, possono presentare domanda entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le garanzie devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garantiti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e saranno inserite in coda all'elenco n.1 allegato al decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, secondo l'ordine di presentazione delle domande e si procederà all'accollo nei limiti dei fondi già stanziati per l'attuazione del citato decreto legge 20 maggio 1993, n. 149.»

Conseguentemente :

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: -5.000;

2015: -5.000;

2016: -5.000.

3.65

AZZOLLINI, GIBIINO, CERONI, URAS, DE PETRIS, BERTUZZI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. L'articolo 1, comma 513, secondo periodo della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente: "Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 500;

2015: - 500;

2016: - 500.

3.122 (testo 2)

FINOCCHIARO, DE MONTE, LO MORO, MALAN

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:

- a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti e/o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorità giudiziaria;
- b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel Registro delle Somme e dei Valori di cui alla legge n.64/1934, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;
- c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate e/o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.

15-ter. La disposizione di cui al comma 15-bis non si applica agli importi inferiori ad euro 100.000 e per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili.

15-quater. Gli importi depositati presso il conto corrente di cui comma 15-bis costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio e altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile ad istanza di chiunque è altresì il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata.

15-quinquies. Eseguita la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, e verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta. Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzate a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati dal decreto di cui al comma 15-sexies.

15-sexies. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale del Notariato, sono definiti termini, condizioni e modalità di attuazione dei commi da 15-bis a 15-quinquies anche con riferimento all'esigenza di definire condizioni contrattuali omogenee applicate ai conti correnti dedicati».

3.130 (testo 2)

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 11, comma 12-quater del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, sono soppresse le seguenti parole: "La garanzia dello Stato di cui al comma 12-ter cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma".

4.120 (testo 2)

D'ALÌ, GIBIINO, CERONI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla Società di gestione dell'Aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima società di gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.».

4.170 (testo 2)

BRUNO, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«12. Al fine del completamento degli schemi idrici del Mezzogiorno il soggetto giuridico di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati dall'articolo 2, comma 257, della legge n. 244 del 2007.»

4.1000/2

FLORIS, CHIAVAROLI

All'emendamento n. 4.1000, al comma 1, sostituire le parole: «e di 100 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «e di 150 milioni di euro per l'anno 2015» e sostituire le parole:

«Riduzione:

2015:

CP: – 100.000;

CS: – 100.000».

con le seguenti:

«Riduzione:

2015:

CP: – 150.000;

CS: – 150.000.

4.1000/19a

CHIAVAROLI

All'emendamento 4.100, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 32, commi 2 e 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: "2008" è sostituita dalla seguente: "2010"».

4.1000

I RELATORI

1. Al comma 1, dopo le parole: "della rete stradale per l'anno 2014" inserire le seguenti: ", la realizzazione di nuove opere", dopo le parole: "335 milioni di euro per l'anno 2014" inserire le seguenti: "e di 100 milioni di euro per l'anno 2015" e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Per la realizzazione di nuove opere è data priorità a quelle già definite da Protocolli d'intesa attuativi e conseguenti ad accordi internazionali. Alle esigenze riferite all'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle assegnazioni a favore dell'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.".

Conseguentemente, alla tabella E, missione Sostegno allo sviluppo del trasporto, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, settore 11 punto 1.2 Art. 1, comma 208, Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (1.2 - cap. 7532/p) apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2015:

CP: -100.000;

Rif: -100.000

CS: -100.000.

2. Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie" sono aggiunte le seguenti: "nonché l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria";

al comma 10, dopo le parole: "programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie" sono aggiunte le seguenti: "nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria."».

3. Al comma 3, sostituire le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2014" con le seguenti: "151 milioni di euro per l'anno 2014" e sostituire le parole: "30 milioni di euro per l'anno 2017" con le seguenti: "79 milioni di euro per l'anno 2017. Conseguentemente, alla tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge di stabilità n. 228 del 2012, - Art. 1, comma 208, Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (1.2 - cap. 7532) apportare le seguenti variazioni:

Aumento:

2014:

CP: +49.000;

CS: +49.000.

Riduzione

2017:

CP: -49.000;

CS: -49.000.

4. Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Alla tabella E sono apportate le seguenti modificazioni: Missione: Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma: Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali

Amministrazione: INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO LEGGE N. 98 DEL 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA:

ART. 32 COMMA 1 PUNTO 1: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI E RELATIVO AD OPERE DI INTERESSE STRATEGICO (Set. 27) INTERVENTI DIVERSI (1.2-CAP. 7514)

Riduzione 2014

Cp - 8.000.000

Cs - 8.000.000

Aumento 2016

Cp + 8.000.000

Cs + 8.000.000

Missione: Infrastrutture pubbliche e logistica Programma: Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali Amministrazione: INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO LEGGE N. 98 DEL 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA:

ART. 32 COMMA 1 PUNTO 12: OPERE E MISURE COMPENSATIVE DELL'IMPATTO TERRITORIALE E SOCIALE CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA NEI TERRITORI INTERESSATI DAL NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO-



LIONE

(Set 11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2-CAP. 7532)

Aumento 2014

Cp + 8.000.000

Cs + 8.000.000

Riduzione 2016

Cp - 8.000.000

Cs - 8.000.000".

5. Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. All'articolo 25, comma 11-ter, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "sono destinate esclusivamente alla realizzazione della predetta opera di adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina" sono sostituite dalle seguenti: "sono destinate esclusivamente, per quanto di pertinenza, alla realizzazione delle predette opere."

6. Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:"8-bis. Al fine di accelerare gli interventi destinati in aree urbane per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane il CIPE, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, delibera, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, la costituzione di un fondo revoche ottenuto definanziando interventi sia previsti dai commi da 2 a 6 dell'art. 32 della legge 111/2011, sia quelli della legge 211/1992 per i quali alla data del 30 marzo 2014 non sia stato erogato il primo stato di avanzamento lavori. Tenuto conto del livello avanzato dello stato della progettazione, del processo autorizzativo e della possibilità di avvio dei lavori entro il primo semestre del 2014 il CIPE dovrà dare priorità, dell'utilizzo di tale fondo, alla realizzazione della metro tramvia di Padova.

7. dopo il comma 11, inserire i seguenti:

11-bis. Ai fine di garantire continuità di risorse destinate alla spesa per interventi a favore dei beni culturali è abrogato il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

11-ter. L'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

"4. Una quota del 3 per cento degli stanziamenti, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 previsti dalla Tabella E e destinati alle infrastrutture, è assegnata alla spesa per investimenti in beni culturali e, nel limite massimo del 5% della predetta quota annuale, alle attività culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad interventi la cui priorità è stabilita con decreto interministeriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4.66

CERONI, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO, FUCSIA

Al comma 8 sostituire le parole: «locale e regionale» con le seguenti: «locale, regionale e interregionale».

5.90

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, LAI, BROGLIA, ZANONI, SANGALLI, RITA GHEDINI, MANDELLI, MILO, SERRA, CERONI, BERTOROTTA, MANGILI, CIOFFI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto dell'isola di Budelli, in deroga al comma 138, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, capoverso 1-

quater, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nel 2014».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati 3 milioni di euro nel 2014, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.

4.3000/3

**I RELATORI**

All'emendamento 4.3000, sostituire il comma 5-bis con il seguente:

5-bis. Per l'attuazione del comma 5, in finanziamenti statali relativi alle opere di connessione infrastrutturale del Tavolo Lombardia di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2008, individuati con atto del Commissario unico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, confluiscono in un apposito Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali, denominato "Fondo unico EXPO: infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015" e finalizzato alla realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell'Evento.

4.3000

**I RELATORI**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 46-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. Al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle opere Expo indispensabili per l'Evento e per far fronte al mancato contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Commissario Unico di cui all'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, sentiti gli enti territoriali interessati, sono revocati e rifinalizzati i finanziamenti statali relativi ad opere connesse all'Evento, già incluse in apposito allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, ovvero previsti nell'ambito delle opere di pertinenza del tavolo istituzionale comprensivo degli interventi regionali e sovraregionali istituito con il citato decreto del Presidente del Consiglio 22 ottobre 2008 e presieduto dal Presidente pro tempore della regione Lombardia.

5-bis. I finanziamenti statali relativi alle opere di connessione infrastrutturale del Tavolo Lombardia di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2008 confluiscono in un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali denominato "Fondo unico EXPO: infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015", finalizzato alla realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell'Evento.

5-ter. Le somme di cui al comma 5-bis sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo unico Expo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio."».

4.2000/24 (Manca testo riformulato)

**SPOSETTI, LO MORO, URAS**

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguemente», capoverso all'articolo 7, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis). dopo il comma 6 inserire i seguenti:

6-bis. Gli enti pubblici in Calabria, che utilizzano lavoratori impegnati, in attività socialmente utili e in quelle di pubblica utilità, equiparati al personale LSU dall'articolo 27 dal decreto-legge 1°

ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono autorizzati ad assumere tali lavoratori dal 1° gennaio 2014, anche in posizioni soprannumerarie, con un contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale di 26 ore settimanali, se inclusi nell'elenco definitivo. pubblicato sul BURC del 5 luglio 2005, supplemento straordinario n. 1 al BURC, Parte I e II, n. 12 del 1° luglio 2005, salvo quanto previsto dal comma 6-ter.

6-ter. Ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità inclusi nell'elenco di cui al comma 6.-bis e che abbiano superato i 60 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa una somma pari a 40.000 euro in caso di dimissioni presentate entro il 31 dicembre 2013, o comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6-quater. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Regione Calabria, provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla determinazione delle carenze di organico delle pubbliche amministrazioni della Calabria, divise per qualifiche professionali comprese nelle categorie A, B, C e D dei pubblici dipendenti. Sulla base delle risultanze della mappatura di cui al periodo precedente, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Regione, ripartisce le autorizzazioni ad assumere il personale di cui al comma 6-bis tra le pubbliche amministrazioni della Calabria, prevedendo per le posizioni soprannumerarie la mobilità presso tutti gli enti pubblici della Calabria carenti in organico come risultante dalla mappatura stessa.

6-quinquies. Per le assunzioni riguardanti i lavoratori di cui all'articolo 1 appartenenti alla categorie B3, C e D, gli enti pubblici possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale a favore di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'ente che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

6-sexies. Al fine di stabilizzare i lavoratori di cui al comma 6-bis, in favore della Regione Calabria è concesso, con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, un contributo aggiuntivo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. A tali oneri si provvede mediante quota parte delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'articolo 17».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. A valere dal 1° gennaio 2014, all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: "si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate" sono sostituite dalle seguenti: "si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 14 per cento delle somme giocate"».

4.2000/59

GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, LEPRI, FEDELI, PARENTE, PIZZETTI, SPILABOTTE

All'emendamento 4.2000, dopo il capoverso «all'articolo 9» aggiungere il seguente:

«all'articolo 12, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "e per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 1.000;  
2015: - 1.500;  
2016: - 2.000.

4.2000

## IL GOVERNO

All'articolo 4, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera l) sono inserite le seguenti:

"m) svolgere funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore;

n) verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero, dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di commercio;

o) svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) 1071 del 2009.";

b) all'articolo 10:

1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonché un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi delle vigenti disposizioni, che abbiano i seguenti requisiti:

1) ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto;

2) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;

3) anzianità di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attività svolte nell'interesse professionale della categoria;

4) non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate;

5) organizzazione periferica comprovata con proprie sedi in almeno venti circoscrizioni provinciali;

6) firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione;

7) rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce.";

2) la lettera g) è soppressa;

9-ter. Le nuove funzioni attribuite al Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere m), n) e o) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, trovano copertura nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134, ovvero le stesse sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9-quater. All'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la lettera h) è soppressa. Le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di cui al presente comma

sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, comprese le relative risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici. Fino a tale data, le predette funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali sono esercitate, in via transitoria, dalle Province.».

Conseguentemente, all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 21, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«c) l'articolo 111, comma 3, primo periodo, è sostituito dal seguente: "La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in quote costanti nell'esercizio in cui è iscritta in bilancio e nei quattro successivi."»;

b) al comma 22, dopo le parole: «alle rettifiche di valore» sono inserite le seguenti: «e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni».

c) dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 54, al terzo periodo, le parole: "e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili" sono sostituite con le seguenti: "; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni.";

b) al comma 7 dell'articolo 102, al secondo periodo, le parole: "ai due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "alla metà" e le parole: "in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni." sono sostituite dalle seguenti: "in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni.";

22-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

22-quater. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, comma 1-bis, in fine, sono aggiunte le parole: "e le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972";

b) dopo l'articolo 8 della tariffa parte prima, è inserito il seguente:

"Art. 8-bis

1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

4 per cento

#### NOTE

I) Per le cessioni di cui al comma 1 l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto".

22-quinques. Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione nel leasing finanziario, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dell'articolo 56, primo periodo, dopo la parola: "commrercio" sono inserite le seguenti: "nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria".

22-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 22-quater e 22-quinques si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

22-septies. All'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "relative a svalutazioni di crediti" sono sostituite dalle seguenti: "relative a svalutazioni e perdite su crediti";

b) dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono aggiunte le seguenti: "ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis) e 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446";

c) dopo le parole: "i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi" sono aggiunte le seguenti: "e dell'imposta regionale sulle attività produttive".

22-octies. Dopo il comma 56-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dell'articolo 2 dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è aggiunto il seguente:

"56-bis1. Qualora dalla dichiarazione dell'IRAP emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate di cui al comma 55 che si riferisce ai componenti negativi di cui al medesimo comma che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma."

22-novies. All'articolo 2, comma 56-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole "55, 56 e 56-bis" sono sostituite dalle seguenti: "55, 56, 56-bis e 56-bis1".

22-decies. All'articolo 2, commi 57 e 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 10, dopo le parole: "56-bis" sono aggiunte le seguenti: "56-bis1".

22-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 22-septies a 22-decies si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013».

all'articolo 7:

a) al comma 3, le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «275 milioni»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di un milione di euro, per le finalità di cui all'articolo 2 comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché per fare fronte all'eccezionale necessità di risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della regione Calabria e altresì ai lavoratori di cui alla legge della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2014».

all'articolo 9, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 20, le parole: «107.631.245 euro», sono sostituite dalle seguenti: «27.631.245 euro»;

b) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«27-bis. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8,

comma 1, il finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.

27-ter. È rifinanziata per l'anno 2014, per l'importo di 30 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

27-quater. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 312,3 milioni per l'anno 2014, di 290 milioni per l'anno 2015 e di 65 milioni a decorrere dall'anno 2016».

all'articolo 13, comma 15, dopo le parole: «escluse quelle destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale» aggiungere le seguenti: «, delle politiche sociali e per le non autosufficienze».

all'articolo 17, dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Al comma 20 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013" sono sostituite dalle seguenti: "dell'1,5 per mille, per il 2013, e 2 per mille, a decorrere dal 2014"».

all'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

alla lettera a) sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «174 milioni di euro» e le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «294,5 milioni di euro»;

alla lettera b) sostituire le parole: «200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014» con le seguenti: «47 milioni di euro per l'anno 2014 e 197 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015»;

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per l'anno 2014 la riduzione di cui ai commi 4 e 5 non si applica al credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge».

all'articolo 18, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«24-bis. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "2013" e "2014" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "2014" e "2015". Conseguentemente il secondo periodo del predetto comma è soppresso.

24-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016, è disposto, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l'anno 2017 e a 199 milioni di euro per l'anno 2018. Il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.

24-quater. Ai fini del riassetto economico e finanziario dei soggetti in amministrazione straordinaria, gli interventi di sostegno disposti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla formazione del reddito dei medesimi soggetti.

24-quinquies. L'efficacia delle disposizioni del comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

24-sexies. All'articolo 188-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Tale percentuale è maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato fra le due valute ed è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, su conforme parere della Banca d'Italia."

24-septies. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

24-octies. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nell'articolo 21-bis, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019, è stabilita una accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno:

a) emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

- 1) usata come carburante: euro 374,67 per mille litri;
- 2) usata come combustibile per riscaldamento: euro 245,16 per mille litri;

b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

- 1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;
- 2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;

c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

- 1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;
- 2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi".

24-novies. L'efficacia della disposizione di cui al comma 24-octies è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea».

Conseguentemente, all'elenco 1 è soppressa la seguente finalità: «Policlinici universitari e strutture ospedaliere (articolo 33, commi 32 e 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183)».

All'articolo 17, aggiungere in fine il seguente comma:

«7-bis. A partire dall'anno d'imposta 2014, sono abrogate le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui alle seguenti disposizioni normative:

a) articolo 41 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

b) articolo 1, comma 386, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;

c) articolo 3, commi da 1 a 4, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni;

d) articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

e) articolo 68, commi 6-bis e 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, all'allegato elenco n. 2, eliminare la seguente voce: «Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 5».

5.0.1000 (Testo 2)

I RELATORI



**APPROVATO**

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

**Art. 5-bis**

(Interventi per l'emergenza di novembre 2013 a favore della regione autonoma della Sardegna)

1. Al fine di favorire i processi di ricostruzione e ripresa economica delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, il Presidente della Regione, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza, predispone entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali. A tal fine sono utilizzate le risorse, pari a 27,6 milioni di euro per l'anno 2014, giacenti sulla contabilità speciale per il dissesto e quelle di cui al comma 2.

2. Le spese effettuate a valere sulle risorse assegnate alla Regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012, pari a 25,85 milioni di euro, non sono assoggettate per l'anno 2014 ai vincoli del Patto di stabilità interno.

3. Al fine del ripristino della viabilità interrotta o danneggiata per gli eventi di cui al comma 1, il Commissario delegato può avvalersi di ANAS spa, che provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successivi rifinanziamenti, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, il CIPE provvede ad assegnare 50 milioni di euro per l'anno 2015 per la prosecuzione degli interventi di cui al comma 1.

Conseguentemente:

alla Tabella B, voce «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», apportare la seguente riduzione:

2014: - 25.850.

**5.0.5**

**DI BIAGIO, DALLA ZUANNA**

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

**«Art. 5-bis.**

(Applicazione delle disposizioni sospensive di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55)

1. Nelle more del riordino della disciplina del settore energetico, le disposizioni sospensive di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, devono ritenersi applicabili a tutte le fattispecie insorte a fare data dal 10 febbraio 2002, stante la stabilizzazione del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, operata dall'articolo 1-sexies, comma 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

2. In considerazione di quanto previsto al precedente comma è esclusa l'applicabilità dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 e dell'articolo 15 della legge n. 393 del 1975».

**5.8 (testo 2)**

**TARQUINIO, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO, D'AMBROSIO LETTIERI**

Al comma 1, al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il vincolo

territoriale di destinazione delle risorse attraverso una rimodulazione dei singoli accordi di programma, ove esistano progetti immediatamente cantierabili compatibili con le finalità della norma.».

6.1000

I RELATORI

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";

c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014"».

6.3000

I RELATORI

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con effetto dal 2014, definisce le modalità d'integrazione del corrispettivo di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, senza nuovi o maggiori oneri per prezzi e tariffe dell'energia elettrica».

6.3000/2

CHIAVAROLI, MARINELLO

All'emendamento 6.3000, dopo il comma 18-bis, aggiungere il seguente comma:

«18-ter. I termini di decadenza previsti dall'articolo 1, comma 4, lettera c) e dall'articolo 4, comma 8, decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012 sono prorogati di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quegli impianti, già iscritti in base a tale provvedimento ai relativi registri aperti presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), da realizzarsi in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi. La proroga è concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone calamitate sono le opere connesse agli impianti su indicati».

6.3000/4

CHIAVAROLI

All'emendamento 6.3000, dopo le parole: «dell'energia elettrica» aggiungere le seguenti: «anche disponendo un'adeguata partecipazione delle diverse fonti ai costi per il mantenimento della sicurezza del sistema elettrico».

6.5000

I RELATORI

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. Ai fini dell'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo cui sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, le cui modalità e criteri di utilizzo sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

6.6

RITA GHEDINI, GUERRIERI PALEOTTI, FEDELI, GATTI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, alla lettera a) le parole: "1.840 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.885";

b) alla lettera a), sostituire i capoversi «b» e «c» con i seguenti:

«b) 669 euro, aumentata del prodotto tra 1.216 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000, diminuito del reddito complessivo, e 27.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 35.000;

c) 669 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 20.000 euro;»;

c) sopprimere la lettera b).

6.87 (testo 2)

PERRONE, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, IURLARO, LIUZZI, DALLA TOR, PICCOLI, FLORIS, CASSANO, TARQUINIO

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 7-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti «fra il 1° giugno 2013 e il 31 marzo 2014»;

b) al comma 5, le parole: "entro il 31 gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2014".

3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

6.105

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 39 è soppresso».

6.344

LUIGI MARINO

Dopo l'ultimo comma, inserire il seguente:

«24-bis. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 112, comma 7, ultimo periodo del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è prorogato al 31 dicembre 2016».

7.1000

**I RELATORI**

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 235 le parole: "1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1.182 milioni di euro per l'anno 2014, di 2.008 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.561 milioni di euro per l'anno 2016, di 2.378 milioni di euro per l'anno 2017, di 1.552 milioni di euro per l'anno 2018, di 618 milioni di euro per l'anno 2019 e di 53 milioni di euro per l'anno 2020"»;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le risorse finanziarie complessivamente richiamate all'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono finalizzate, nel rispetto dei limiti ivi previsti, alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di salvaguardia richiamate dal medesimo periodo relativi alle categorie di beneficiari interessate. L'eventuale trasferimento di risorse e relative consistenze numeriche tra le categorie di soggetti tutelati sulla base della normativa vigente, come definita dalle citate disposizioni richiamate al quarto periodo del predetto comma 235 e dai relativi decreti attuativi, può avvenire esclusivamente, previo procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;

c) sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Per il finanziamento del "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere" di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.»;

d) dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di potenziare le iniziative e le misure in favore dei giovani, dei lavoratori disoccupati e svantaggiati, nonché al fine di determinare le condizioni per una migliore occupabilità:

a) all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge del 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo le parole: "A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei programmi operativi regionali 2007-2013" sono inserite le seguenti: "nonché a valere sulle eventuali riprogrammazioni delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, già destinate ai Programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei, nella misura in cui il finanziamento dell'incentivo sia coerente con gli obiettivi del Piano di Azione Coesione e nel rispetto delle procedure di riprogrammazione previste per il Piano.".

b) al fine di agevolare l'accesso al Fondo sociale europeo, su richiesta degli operatori e nei limiti delle disponibilità finanziarie a tal fine preordinate sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, può erogare ai soggetti pubblici o a totale partecipazione pubblica titolari di progetti compresi nei programmi di politica comunitaria, che ne facciano richiesta, anticipazioni sui contributi spettanti a carico del bilancio dell'Unione europea. L'importo della anticipazione di cui al precedente periodo non può superare il 40 per cento di quanto complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali e comunitari. A seguito della certificazione da parte dell'operatore richiedente circa l'avvenuta attuazione del progetto, si provvede alle dovute compensazioni con il Fondo sociale europeo. Nel caso di mancata attuazione del progetto nel termine da esso previsto, o espressamente prorogato, nonché di non riconoscimento definitivo della spesa da parte dell'Unione Europea si provvederà al recupero delle somme anticipate con gli interessi nella misura legale, nonché delle eventuali penalità;

c) allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché l'avvio

del Piano per l'attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una "Garanzia per i giovani", le Province, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per l'attività di gestione dei fondi strutturali europei, a valere su piani e programmi programmati e da programmare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento delle proroghe di cui al primo periodo del presente comma, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può erogare alle Regioni che ne facciano richiesta anticipazioni sui contributi da programmare a valere sulle risorse dell'Unione europea, nei limiti di 30 milioni di euro a valere sul Fondo di Rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

d) all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 39 è soppresso.».

7.1000/1 (Manca il testo riformulato)

**CHIAVAROLI**

All'emendamento 7.1000, dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente:

«8-ter. Al fine di contribuire al funzionamento dell'istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 126 maggio 2004, n. 138, e in particolare al fine di potenziare l'attività di ricerca da esso svolta, a decorrere dal 2014 è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro.»;

Conseguentemente all'articolo 10 comma 37, sostituire la cifra: «150» con: «152».

7.1000/3 (Manca il testo riformulato)

**TAVERNA, MAURIZIO ROMANI, FUCKSIA, SIMEONI, CATALFO, BENCINI, BERTOROTTA**

All'emendamento 7.1000, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti l'Istituto superiore di sanità, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede l'obbligatorietà, di effettuare screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, definisce l'elenco delle patologie di cui al primo periodo. Al fine di favorire la massima uniformità dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale è istituito presso l'Age.Na.s. (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) un Centro di coordinamento sugli screening neonatali composto da: il Direttore generale dell'Age.Na.s. con funzione di coordinatore; tre membri designati dall'Age.Na.s. dei quali almeno un esperto con esperienza medico-scientifica specifica in materia; un membro di associazioni dei malati affetti da patologie metaboliche ereditarie; un rappresentante del Ministero della Salute; un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La partecipazione dei soggetti di cui al terzo periodo è a titolo gratuito».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 20.000;

2015: – 20.000;

2016: – 20.000.

7.19

AZZOLLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».

7.22

RUTA, RITA GHEDINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».

7.22

RUTA, RITA GHEDINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».

7.41 (testo 2)

CHIAVAROLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di confermare la sospensione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi già disposta fino al 31 dicembre 2005 dal comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 e successivamente prorogata senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2015, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è sostituita, ove ricorre, la parola: "2015" con la parola: "2016". A decorrere dal 1° gennaio 2017, i contributi previdenziali e i premi assicurativi sospesi ai sensi del presente comma e delle norme da esso richiamate sono restituiti all'INPS dagli enti interessati, senza corresponsione di interessi legali, in 360 rate mensili di pari importo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 3.600

2017: – 3.000

7.186

**BIANCONI, VICECONTE**

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 si applica per le aziende farmaceutiche il sistema di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

11-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis si applica, su richiesta delle imprese interessate anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006».

9.1000/7

**CHIAVAROLI**

All'emendamento 9.1000, al comma 1, lettera c), capoverso 27-bis, terzo periodo, dopo le parole: «del Ministro per la coesione territoriale» inserire le seguenti: «di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

9.1000/8

**MARINELLO**

All'emendamento 9.1000, capoverso lettera c) comma 27-bis, aggiungere infine i seguenti periodi: «Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo II della legge 18 novembre 1980, n. 784, e s.m.i., nel limite di 140 milioni di euro per il periodo 2015-2021, a valere sulle somme di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro l'anno per ciascuno degli anni 2015-2021. A tal fine è autorizzata la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto. I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento. Il CIPE con successiva deliberazione stabilisce le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi, secondo le seguenti priorità: a) concessione ai comuni che abbiano già presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99, del 30 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218, del 16 settembre 1999, e n. 187 del 19 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118, del 16 settembre 1999; b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, biennio operativo, di cui alla citata deliberazione CIPE del 30 giugno 1999. La copertura della spesa di cui al presente comma è assicurata, per il cinquanta per cento, mediante una componente a valere sulle tariffe di distribuzione e misura stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della regolazione tariffaria di tali servizi. Il restante cinquanta per cento è coperto, per un importo massimo di 10 milioni di euro l'anno e per i periodi di imposta dal 2014 al 2020, mediante una parte dell'aliquota di cui all'articolo 45 della legge n. 99 del 2009, per un importo non superiore a 10 milioni di euro l'anno e per gli anni dal 2015 al 2021. All'articolo 45, comma 1, dopo le parole: "tali somme sono interamente riassegnate alle Fondo di cui al comma 2" aggiungere le seguenti: "con esclusione delle somme destinate al completamento del Programma di metanizzazione del mezzogiorno e non oltre l'anno finanziario 2021"».

9.1000/10

**LANZILLOTTA**

All'emendamento 9.1000, alla lettera c), dopo il comma 27-sexies inserire il seguente:

«27-sexies. 1. Fermo quanto stabilito al comma precedente la disposizione di cui al punto 2), lettera a) del comma 15 dell'articolo 11 del decreto legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito, con modificazioni, in legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applica alla Fondazione Teatro alla Scala, in cui le funzioni di indirizzo sono svolte dal Consiglio di Amministrazione».

10.1000

## IL GOVERNO

Sostituire i commi 12 e 13 con i seguenti:

«12. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente all'articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo n. 533 del 1993 e all'articolo 2, primo comma, lettera c), della legge n. 240 del 1976, la parola; "martedì" e sostituita dalla seguente: "lunedì"; all'articolo 5, primo comma, lettera b), le parole: "martedì successivo, con inizio alle ore dieci" sono sostituite dalle seguenti: "lunedì successivo, con inizio alle ore 14"; all'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: "alle ore 8 del martedì" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore 14 del lunedì" ed alla medesima lettera c), le parole: "entro le ore 16" sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore 24" e le parole: "entro le ore 20" sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore 10 del martedì".

13. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio indicati al comma 11:

a) all'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo periodo, le parole: "in occasione della convocazione dei comizi elettorali" sono sostituite dalle parole: "con cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio";

b) all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "nei limiti massimi fissati dal decreto previsto dall'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dal comma 8-bis del presente articolo";

2) dopo l'ottavo comma è inserito il seguente: "8-bis. L'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento";

c) l'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62, è abrogato;

d) all'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "50 ore" e "70 ore" sono rispettivamente sostituite da "40 ore" e "60 ore" e le parole: "dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse" sono sostituite dalle seguenti: "dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data";

2) al comma 2, le parole: "con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "con determinazione da adottare preventivamente" e le parole "per il periodo già decorso" sono soppresse;

3) al comma 3, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro mesi".

e) all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, il secondo comma è sostituito dal seguente: "le elezioni saranno rinnovate in occasione del primo turno elettorale utile, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, dalla data in cui la sentenza di annullamento è divenuta definitiva";

f) all'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il comma 4 è abrogato;

g) in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei due giorni antecedenti



la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto. È abrogato l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299;

h) alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1, è abrogato il secondo comma;

2) all'articolo 2, primo comma, al primo periodo sono soppresse le parole: "ed al secondo" ed è soppresso il secondo periodo; il numero degli spazi di cui al secondo comma è ridotto ad almeno 3 e non più di 5 nei comuni da 3001 a 10.000 abitanti nonché, sia nel numero minimo che nel numero massimo, alla metà nei comuni da 10.001 a 500.000 abitanti e ad un terzo nei comuni con più di 500.000 abitanti.

3) all'articolo 4, sono abrogati il primo, il secondo ed il terzo comma;

4) all'articolo 5, le parole: "agli articoli 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3";

i) il presidente della Corte d'appello nomina i presidenti di seggio, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui sono ubicati gli uffici elettorali di sezione;

l) all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n.46, il secondo periodo è soppresso;

m) con decreto del Ministro dell'interno, non avente natura regolamentare, sono determinati, entro il 31 gennaio 2014, i nuovi modelli di schede per le elezioni comunali, ricollocando i contrassegni delle liste ammesse in modo più razionale, al fine di evitare la stampa di schede di dimensioni troppo elevate ed eccessivamente onerose. All'articolo 72, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "al cui fianco" sono sostituite dalle seguenti: "sotto ai quali"».

9.4000

#### I RELATORI

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

«27-bis. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 8 della legge n. 38 del 23 febbraio 2001, e di 500 mila euro per le finalità di cui all'articolo 21 della medesima legge».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 3.400;

2015: – 3.400;

2016: – 3.400.

9.156

#### LANZILLOTTA

Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«12-bis. Al fine di proseguire le attività dell'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (ANPVI ONLUS), organizzazione non lucrativa di utilità sociale riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981, e in particolare le attività del Centro Autonomia e mobilità e della scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma, è autorizzata la spesa di 300 mila euro a decorrere dal 1° gennaio 2014.».

Conseguentemente, all'elenco 1 richiamato dal comma 20, apportare le seguenti modificazioni: alla voce «Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti » sostituire: «6.631.245» con: «6.331.245» inserire la seguente voce: «Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981) – 300.000».

9.141 (testo 2)

BROGLIA, VACCARI, CALEO, BORIOLI, FORNARO, MIGLIAVACCA, MIRABELLI, PEGORER, GATTI, RUSSO, SOLLO, AMATI, FEDELI, DE MONTE, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. L'articolo 2195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è sostituito dal seguente:

"Art. 2195. - Per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla vigilanza del Ministero della Difesa, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. il Ministro della difesa provvede al con proprio decreto alla ripartizione di tali risorse, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 1.000;

2015: - 1.000;

2016: - 1.000.

9.187

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, GRANAIOLA, SCALIA, VALENTINI, DALLA TOR, ANGIONI, BONFRISCO, CERONI, MALAN, MANDELLI, MILO, CHIAVAROLI, PAOLO ROMANI, GASPARRI

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "turistico-ricreative" sono inserite le seguenti: ", ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse,"».

10.2000

I RELATORI

Sostituire i commi 16 e 17 con i seguenti:

«16. Ai fini della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il compenso previsto per il Garante del contribuente non può essere superiore al cinquanta per cento di quello spettante alla data del 31 dicembre 2013.

17. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminato, nei limiti di cui al comma 16, il compenso spettante al Garante del contribuente per le funzioni svolte a decorrere dal 1° gennaio 2014.».

10.0.1000

I RELATORI

Dopo il comma 41 inserire i seguenti:

«41-bis. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il prefetto dispone la ricognizione dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e successive modificazioni, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e delle sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti. Dei veicoli giacenti, individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, viene formato elenco provinciale, pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura Ufficio territoriale del Governo, competente per territorio, in cui per ciascun veicolo, sono riportati, altresì, i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.

41-ter. Nei sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, il proprietario o

uno degli altri soggetti indicati nell'articolo 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositaria, con conseguente estinzione del debito maturato a carico dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione con la pubblicazione dell'elenco, con l'avviso che, in caso di mancata assunzione della custodia, si procederà all'alienazione del veicolo alla depositaria, anche ai soli fini della rottamazione, ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

41-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo notifica al soggetto titolare del deposito l'atto recante la determinazione all'alienazione, anche relativamente ad elenchi di veicoli, ed il corrispettivo cumulativo. L'alienazione si perfeziona, anche con effetto transattivo ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile, con il consenso del titolare del deposito, comunicato alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla notifica. L'alienazione è comunicata dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.

41-quinquies. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno, di concerto con l'Agenzia del demanio, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità dell'alienazione e delle attività ad essa funzionali e connesse. Il corrispettivo dell'alienazione è determinato dalle Amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al soggetto titolare del deposito in relazione alle spese di custodia, nonché degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo soggetto.

41-sexies. Al procedimento disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

41-septies. La somma eventualmente ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto.

41-octies. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

10.19

**GASPARRI, PAOLO ROMANI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO**

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. In relazione alle specifiche esigenze di operatività dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono altresì escluse dalla disciplina di cui al comma 2, lettere a) e b), le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014 sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1° gennaio 2013 ai fondi di cui al comma 6".».

10.28

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO

Al comma 6, dopo le parole: «sentite la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» aggiungere le seguenti: «le competenti Commissioni parlamentari».

10.45 (testo 3)

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

«8-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. In via sperimentale, il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le Regioni e le Province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della Regione"».

10.172

COMAROLI, BITONCI

Sostituire il comma 30 con il seguente:

«30. Al fine di completare l'attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi dalle regioni e dagli enti locali, così da introdurre comportamenti virtuosi negli enti locali, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015».

10.189 (testo 2)

MANDELLI, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MALAN, GIBIINO, D'AMBROSIO LETTIERI, SCAVONE, PICCINELLI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) è aggiornato, con cadenza annuale, dall'Agenzia Italiana del Farmaco, che provvede ad individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, nella legge 28 dicembre 2001, n. 405, nonché ad assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, determina conseguentemente, a saldi invariati, l'entità della riduzione del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera con equivalente attribuzione al tetto della spesa farmaceutica territoriale di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135 del 7 agosto 2012.

10.246 (testo 2)

AMATI, LUMIA, VALENTINI

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 52, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1, sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai Buoni del Tesoro Poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO)";

b) all'articolo 53, al comma 1, le parole: "70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento"

10.299

BONFRISCO, PAOLO ROMANI, GASPARRI, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO, BONDI, REPETTI

Dopo il comma 41, è inserito il seguente:

«41-bis. All'articolo 7, comma 20, decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, alla voce "Stazione Sperimentale delle Pelli e materie concianti, di cui al decreto legislativo n. 5401 del 29 ottobre 1999. Dopo le parole: "CCIA Napoli", aggiungere le seguenti: "Pisa e Vicenza"».

Dall'attuazione di tali disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.

11.1000

I RELATORI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«21-bis. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007 la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli Affari esteri, apportare le seguenti modificazioni:

2014: – 1.000;

2015: – 1.000;

2016: – 1.000.

13.1000

IL GOVERNO

All'articolo apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 16 cessano di avere applicazione qualora vengano raggiunte intese, entro il 30 giugno 2014, tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale in merito all'adozione di interventi diversi, in grado di concorrere in misura corrispondente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il periodo considerato nei medesimi commi 8, 9 e 16»;

b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-bis. Analogamente a quanto previsto per le altre Regioni e Province Autonome, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 non rilevano, ai fini del patto di stabilità interno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11

marzo 1988, n. 67.

10-ter. Mediante intese tra lo Stato, la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da concludersi entro il 30 giugno 2014, sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale per la Valle d'Aosta, alle agenzie fiscali dello Stato e alle funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la giustizia civile, penale e minorile, con esclusione di -quelle relative al personale di magistratura, nonché al Parco Nazionale dello Stelvio, per le Province autonome di Trento e Bolzano. Laddove non già attribuiti, l'assunzione di oneri avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui all'articolo 13, comma 8, e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini dello stesso comma. Con i predetti accordi, lo Stato, la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Trentino Alto Adige individuano gli standard minimi di servizio e di attività che lo Stato, per ciascuna delle funzioni trasferite o delegate, si impegna a garantire sul territorio provinciale o regionale con riferimento alle funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o dalla regione, nonché i parametri e le modalità per la quantificazione e l'assunzione degli oneri. Ai fini di evitare disparità di trattamento, duplicazioni di costi e di attività sul territorio nazionale, in ogni caso è escluso il trasferimento e la delega delle funzioni delle Agenzie fiscali di cui al periodo precedente con riferimento:

- 1) alle disposizioni che riguardano tributi armonizzati o applicabili su base transnazionale;
- 2) ai contribuenti di grandi dimensioni;
- 3) alle attività strumentali alla conoscenza dell'andamento del gettito tributario;
- 4) alle procedure telematiche di trasmissione dei dati e delle informazioni alla Anagrafe Tributaria.

Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese tra il Direttore dell'Agenzia delle entrate e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali.

10-quater. Relativamente alla regione Trentino Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, previsto dalla normativa vigente, viene ripartito fra le stesse con intesa da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2014. In caso di mancata intesa, il contributo è ripartito secondo criteri definiti dal Ministero dell'economia e finanze.

c) al comma 11, sostituire le parole: «entro il 30 aprile 2014» con le seguenti: «entro il 30 giugno 2014»;

d) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

11-bis. L'articolo 80 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«ART. 80 – 1. Le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale.

1-bis. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi tributi locali. La legge provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e può consentire agli enti, locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.

1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.

1-quater. La potestà legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo è esercitata, nel rispetto dell'articolo 4 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

11-ter. Le disposizioni di cui al comma 11-bis sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

11-quater. A decorrere dall'anno 2014, per le Province autonome di Trento e Bolzano, le quote di gettito riservate allo Stato in riferimento ai tributi locali sono assicurate con le modalità di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

13.1000/3 (Manca testo riformulato)

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA

All'emendamento 13.1000, dopo il comma 11-bis, inserire il seguente:

«11-bis.1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 117, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Ciascuna delle due Province autonome assicura annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro istituendo apposite postazioni nel bilancio pluriennale";

b) dopo il comma 117, è inserito il seguente:

"117-bis. Con successiva intesa tra le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Regioni Lombardia e Veneto e il Ministero per gli affari regionali vengono definiti:

1) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma precedente, riservando in ogni caso una quota di finanziamento a progetti a valenza sovraregionale;

2) le modalità di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanziamenti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117;

3) le modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-2011 e 2012 dall'Organismo di Indirizzo e delle relative risorse;

c) i commi da 118 a 121 sono soppressi».

Conseguentemente, al comma 11-ter, sostituire le parole: «di cui al comma 11-bis», con le seguenti: «di cui ai commi 11-bis e 11-bis.1.».

13.1000/5 (Manca testo riformulato)

SPOSETTI

All'emendamento 13.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'ultimo periodo del capoverso 10-ter con il seguente: "Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto-Adige, tra i direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali.";

b) sostituire il capoverso 11-quater con il seguente: «11-quater. A decorrere dall'anno 2014, per le Province autonome di Trento e Bolzano, le quote di gettito riservate allo Stato in riferimento ai tributi locali, sono assicurate con le modalità di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Resta confermata l'acquisizione al bilancio dello Stato della quota di gettito IMU prevista dall'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge del 24 dicembre 2012, n. 228"».

13.73 (testo 2)

MANASSERO, VACCARI

Dopo il comma 18 inserire il seguente 18-bis. All'articolo 14, comma 31-ter, lettera b), del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2014.

17.48

SANGALLI, COMAROLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 62-quater, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i liquidi per sigarette elettroniche sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 25 per cento del prezzo di vendita al pubblico. Per tutti gli altri prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati che non rientrano nel periodo precedente è prevista una imposta di consumo di Euro 0,25"».

Conseguentemente,

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "21 per cento";

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 20.000;

2015: – 20.000;

2016: – 20.000.

18.79 (testo 3)

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, GIANLUCA ROSSI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7-bis, è aggiunto il seguente comma: n)\-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica a carico dei soggetti indicati nell'articolo 15 del decreto 31 luglio 1998, in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l'impegno a trasmettere" ;

b)all'articolo 34, comma 4, dopo le parole "svolgono le attività di cui alle lettere da e) a f), del comma 3", sono aggiunte le seguenti;- "assicurando adeguati livelli di servizio.". Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale e le relative modalità di misurazione;

c) all'articolo 39:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3 è sospesa, per un periodo da 3 a 12 mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti airannnrjstrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dai contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la-revoca dell'esercizio dell'attività-di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la-sospensione cautelare.";

2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto



legislativo 18 dicembre 1997, n.472, non impedisce l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca;

4-ter. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro. ".

24-ter. Al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 " Regolamento recante- norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 Luglio 1997, n. 241" sono apportate le seguenti modifiche;

a) all'articolo 7, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) relazione tecnica dalla quale emerge il rispetto dei requisiti stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sulla capacità operativa del CAF, sulla formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro utilizzati, sui sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività, anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale e alla formazione, e a garantire adeguati livelli di servizio. Con lo stesso provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti i tempi per l'adeguamento alle disposizioni della presente lettera da parte dei Centri già autorizzati".

b) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), le parole "alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto" sono sostituite dalle seguenti "alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;" ;

2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei 5 anni precedenti.";

c) all'articolo 13, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma: "4-bis. Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d'imposta, il contribuente può indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme per le quali è previsto il versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

d) all'articolo 16, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione;" ;

2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonché della documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quella di presentazione.";

e) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 3, dopo la parola "contribuente", sono inserite le parole "salvo quanto previsto nel comma 3-bis";

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 sono trasmesse in via telematica, almeno 60 giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni recate dal presente comma".

18.91

BERTUZZI, PIGNEDOLI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 8-bis è abrogato».

25.Tab.a.13

DI BIAGIO, LUIGI MARINO, DALLA ZUANNA, FRAVEZZI

Alla Tabella C, alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo Cooperazione economica e relazioni internazionali – Ministero degli affari esteri», voce: Legge n. 794 del 1966 «ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo latino americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966, apportare le seguenti modificazioni:

2014: + 500.000 euro

Conseguentemente:

Nella tabella A (Indicazione da includere nel Fondo Speciale di Parte corrente), all'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri apportare le seguenti modificazioni:

2014: – 500.000 euro.

25.Tab.C.11 (testo 2)

FATTORINI

Alla tabella c, missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 - capp. 3670, 3671), apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

Conseguentemente,

a) all'articolo 10, comma 37, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 151 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni annui a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto indicato nell'allegato 5 alla presente legge»;

b) le riduzioni di spesa di cui all'allegato 5 sono di conseguenza ulteriormente incrementate, per l'anno 2014, di un importo pari ad un milione di euro con la seguente ripartizione:

**RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI**

2014

2015

2016

(Milioni di Euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

48,2

48,1

48,1

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

0,8

0,8

0,8

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

1,1

1,1

1,1	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	
15,4	
15,4	
16,2	
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	
7,4	
7,4	
6,9	
MINISTERO DELL'INTERNO	
21,8	
22,7	
23,1	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	
1,0	
1,0	
1,0	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	
8,0	
7,9	
7,8	
MINISTERO DELLA DIFESA	
41,5	
39,6	
39,5	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	
2,8	
3,0	
2,8	
MINISTERO DELLA SALUTE	
3,0	
3,0	
2,9	
151,0	
150,0	
150,0	

4.2000/53

BROGLIA, VACCARI

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 6, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

"24-bis. Nell'ambito della programmazione del Fondo sviluppo e coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna una quota, nel limite complessivo di 30 milioni di euro, da destinare ad interventi urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario previa presentazione al CIPE di specifici progetti di adeguamento, completamento e costruzione. In caso di mancata presentazione dei SAL entro 12 mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato. In caso di mancato

affidamento dei lavori entro 6 mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato"».

4.2000/56

RITA GHEDINI

All'emendamento 4.2000, dopo il capoverso «all'articolo 9» aggiungere il seguente: «all'articolo 10, il comma 25 è soppresso».

4.2000/57

RITA GHEDINI

All'emendamento 4.2000, dopo il capoverso «all'articolo 9» aggiungere il seguente: «all'articolo 10, il comma 31 è soppresso».

4.2000/39

DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, SILVESTRO, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA

All'emendamento 4.2000, dopo il capoverso «articolo 9», inserire il seguente: «all'articolo 10, dopo il comma 31 è aggiunto il seguente:

«31-bis. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 15 marzo 2010, n.38, i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge possiedono almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate».

4.2000/58 (testo 2)

MICHELONI

All'articolo 9, dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

"19-bis. A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti interventi:

a) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014, alle elezioni per il rinnovo dei Comites e del CGIE;

b) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

c) per un ammontare pari a 600 mila euro per l'anno 2014, al rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;

d) per un ammontare pari a 200 mila euro per l'anno 2014, per il Museo dell'emigrazione italiana con sede in Roma;

e) per un ammontare pari a 200 mila per l'anno 2014, in favore delle Agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;

f) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.".

Conseguentemente alla tabella A voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:

2014: - 5.000

4.2000/61

I RELATORI

All'emendamento 4.2000, alinea articolo 4, aggiungere in fine il seguente comma:

"9-quinquies. Per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702/2008 del 5 settembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008, sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per l'anno 2015."

Conseguentemente all'articolo 9, lettera b), capoverso comma 27-quater, la parola: 312,3 è sostituita dalla seguente: 282,3 e la parola: 290 è sostituita dalla seguente: 190.

4.2000/62

I RELATORI

All'emendamento 4.2000, alinea articolo 7, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis). dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Il Fondo di cui al comma 3 del presente articolo è ulteriormente incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare esclusivamente, in aggiunta alle risorse ordinariamente previste dal predetto Fondo come incrementato ai sensi del citato comma 3, in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica.

4.2000/63

I RELATORI

All'emendamento 4.2000, alinea articolo 9, lettera b), dopo il capoverso 27-ter, inserire il seguente:

"27-ter. 1. Per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."

Conseguentemente all'articolo 9, lettera b), capoverso comma 27-quater, la parola: "312,3" è sostituita dalla seguente: "282,3".

4.2000/64

I RELATORI

All'emendamento 4.2000, alinea articolo 9, dopo il comma 27-quater, inserire il seguente:

"27-quinquies. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni è incrementato di 190 milioni di euro per l'anno 2014."

4.2000/65

I RELATORI

All'emendamento 4.2000, dopo il capoverso: "all'articolo 13" inserire il seguente:

"All'articolo 14, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14, aggiungere il seguente: "14-bis. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo finanziario di parte corrente, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate, nel limite di 10 milioni di euro annui, le spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell'exclave. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni."».

4.2000/66

#### I RELATORI

All'emendamento 4.2000, alinea articolo 18, sostituire il primo periodo del capoverso 24-bis con il seguente:

24-bis. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "30 novembre 2013", sono sostituite dalle seguenti: "20 aprile 2014"; le parole: "1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "1° maggio 2014" e le parole: "euro 50.000.000 annui a partire dal medesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "33.000.000 di euro per l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015".

Conseguentemente all'articolo 9, lettera b), capoverso comma 27-quater, la parola: "312,3" è sostituita dalla seguente: "345,3".

Emendamenti che rimangono ancora accantonati

4.4

SONEGO, PEGORER, DE MONTE, RUSSO, LAI, MARAN, BOCCA

Al comma 1, sostituire le parole: «335 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702/2008 del 5 settembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008, sono attribuiti 160 milioni di euro per l'anno 2014 alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.»;

b) al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «300 milioni»;

c) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 40.000;  
2015: - 0;  
2016: - 0;

d) alla tabella B:

voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 15.000;  
2015: - 0;  
2016: - 0;

voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;  
2015: - 0;  
2016: - 0;

voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;  
2015: - 0;  
2016: - 0;

voce Ministero dell'interno, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;

2015: – 0;

2016: – 0;

voce Ministero degli affari esteri, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 10.000;

2015: – 0;

2016: – 0.

4.97

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI  
Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».

4.114

SANGALLI, FILIPPI, FABBRI, BORIOLI, TOMASELLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, CALEO, SCAVONE, BONFRISCO, SCOMA

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. L'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è così integrato: "Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della PLN digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della PLN in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato, senza, obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 27, di 4 milioni di euro per il 2014 a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 mediante l'utilizzo delle risorse provenienti dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 9, comma 4, della legge del 30 novembre 1998, n. 413, per pagamenti non più dovuti relativi agli esercizi finanziari 2012 e 2013. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della PIN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

9-ter. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

– 2014: – 4.000;

2015: – 3.000;

2016: – 3.000.

4.115 (testo 2)

LANZILLOTTA, CHIAVAROLI, BONFRISCO, SCOMA

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 211, aggiungere i seguenti: "211-bis. Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della PLN digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della PLN in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 27, di 4 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della PLN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».

«9-ter. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma».

Conseguentemente, ridurre l'importo di 4 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per il 2015 e il 2016 dalla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze dell'allegata tabella A.

4.151

FILIPPI, CALEO, VATTUONE

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

"15-bis. Qualora il soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo di cui al comma 2 o al comma 5 del presente articolo versi in stato di grave crisi economica, al fine di evitare il rischio di contraccolpi sull'operatività e l'efficienza del porto, l'Autorità portuale, previa delibera del Comitato portuale, può imporre, per un periodo massimo di 5 anni e comunque per un periodo non eccedente quello necessario al riequilibrio del bitancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, sovrattasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate nel porto. Il gettito di detta sovrattassa è attribuito al soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo per la copertura dei costi generali e di amministrazione, per il finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo, per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia. Per tutto il periodo di cui il soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo beneficia delle entrate conseguenti l'applicazione del presente comma, non può procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori".

È fatto comunque salva la previsione di cui al comma 6 del presente articolo».

4.164

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con



modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "di rilevanza strategica nazionale" sono sostituite dalle parole: "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche", e il numero: "200" è sostituito con il numero: "50";

b) al comma 2, le parole comprese tra "individua" e "determinate" sono sostituite con le parole "determina in relazione alla specifica infrastruttura considerata";

c) al comma 2-ter, le parole "di rilevanza strategica nazionale" sono sostituite dalle parole "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche" e il numero "200" è sostituito con il numero "50».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale; All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,3 per mille»;

– All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'Imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

– All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000.

b). La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

4.170 (Manca il testo 2)

BRUNO, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«12. Il soggetto giuridico di cui all'articolo 1 comma 72 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'articolo 2, comma 254, della legge n. 244/2007 per la realizzazione di opere strategiche di interesse nazionale di cui alla legge Obiettivo n. 443 del 2001».

4.171

MILO, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MALAN, GIBIINO, CHIAVAROLI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. 1. Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e s.m.i., nel limite di 140 milioni di euro per il periodo 2015-2021, a valere sulle somme di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro l'anno per ciascuno, degli anni 2015-2021. A tal fine è autorizzata la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto.

2. I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento.

3. Il CIPE con successiva deliberazione stabilisce le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi, secondo le seguenti priorità:

a) concessione ai comuni che abbiano già presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99, del 30 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218, del 16 settembre 1999, e n. 28, del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218, del 16 settembre 1999;

b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, biennio operativo, di cui, alla citata deliberazione CIPE del 30 giugno 1999.

4. La copertura della spesa di cui al comma è assicurata, per il cinquanta per cento, mediante una componente a valere sulle tariffe di distribuzione e misura stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della regolazione tariffaria di tali servizi.

5. Il restante cinquanta per cento è coperto, per un importo massimo di 10 milioni di euro l'anno e per i periodi di imposta dal 2014 al 2020, mediante una parte dell'aliquota di cui all'articolo 45 della legge n. 99 del 2009, per un importo non superiore a 10 milioni di euro l'anno e per gli anni dal 2015 al 2021. All'articolo 45, comma 1, dopo le parole «tali somme sono interamente riassegnate al Fondo di cui al comma 2» aggiungere: «con esclusione delle somme destinate al completamento del Programma di metanizzazione del mezzogiorno e non oltre l'anno finanziario 2021».

#### 4.0.7

VACCARI, PANIZZA, PALERMO, BONFRISCO, ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, SANGALLI, LANIECE, TONINI, BROGLIA, PUPPATO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Razionalizzazione concessioni autostradali nel corridoio del Brennero)

1. Al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture autostradali nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie nonché per le infrastrutture ferroviarie strategiche per lo sviluppo dei traffici transfrontalieri nel corridoio infrastruttura le del Brennero si provvede con le modalità di cui ai commi che seguono.

2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, in via sussidiaria e previo assenso della Regione Emilia Romagna in relazione alla concessione per l'Autostrada Regionale Cispadana, assume le funzioni di soggetto concedente della Autostrada A22 del Brennero nonché delle autostrade ad essa complementari Autostrada Regionale Cispadana, raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi, Collegamento autostradale Campo Galliano-Sassuolo, Autostrada A4 Brescia-Padova; i concessionari delle predette tratte autostradali possono proporre l'unificazione del rapporto concessorio mediante la costituzione di un unico soggetto concessionario per l'elaborazione di un piano economico finanziario unitario per le reti autostradali in concessione e per la stipula, con il soggetto concedente, di un'apposita convenzione unitaria avente durata pari al termine massimo previsto per la scadenza degli originari rapporti concessori.

3. Ai fini dell'equilibrio del piano economico finanziario unitario, questo deve assicurare, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione sia degli interventi infrastrutturali previsti o programmati nelle originarie concessioni e nei relativi piani economici finanziari, sia di quelli necessari per l'adeguamento ai parametri di sicurezza definiti dalle disposizioni comunitarie. In sede di definizione del nuovo piano economico finanziario unitario le parti possono concordare, ferme le risorse messe a disposizione, l'aggiornamento o la sostituzione, anche in parte, degli interventi infrastrutturali. Il piano economico finanziario unitario deve comunque prevedere l'esecuzione di nuovi ed ulteriori interventi infrastrutturali posti a totale carico del concessionario rispetto a quelli risultanti dai piani economico

finanziari oggetto di unificazione, assicurando altresì una riduzione sia tariffaria in termini di impatto sull'utenza, sia dei valori di subentro previsti nei piani economici finanziari delle concessioni attualmente in essere.

4. Il piano economico finanziario dovrà altresì assicurare la contribuzione alle nuove costruzioni ferroviarie nel corridoio del Brennero con il versamento sul conto entrate dello Stato, in tempi compatibili con le esigenze delle costruzioni ferroviarie, del fondo costituito ai sensi dell'articolo 55 comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dei successivi incrementi annuali, di ammontare non inferiore ad euro 34.344.000.

5. L'affidamento dei lavori derivanti dagli investimenti aggiuntivi non compresi nelle originarie convenzioni previsti dalla convenzione unitaria avviene nel rispetto delle procedure di evidenza comunitaria.

6. La convenzione unitaria di cui al comma 2 è sottoposta al parere del CIPE che si pronuncia entro trenta giorni ed è successivamente approvata con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni decorrenti dalla registrazione della relativa delibera del CIPE.

7. La misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata per la convenzione unitaria stipulata ai sensi del presente articolo nel 5 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.

8. È abrogato il comma 2-bis dell'articolo 8-duodecies del decreto-legge, 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge 6 giugno 2008, n. 101, come sostituito dall'articolo 47, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 e sono caducati gli atti assunti in esecuzione della norma abrogata.

9. Dalla applicazione della presente norma non possono derivare oneri a carico dello Stato; a tal fine, restano confermati gli impegni di spesa già assunti anche da Amministrazioni terze per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 e, nell'ambito del piano finanziario di cui al comma 3, deve essere previsto il versamento sul conto entrate dello Stato, a titolo di valore della concessione, dell'ammontare di euro 568.740.000.

10. Il Ministero delle infrastrutture è, altresì, autorizzato a sottoporre al CIPE ulteriori programmi di unificazione dei rapporti concessori di tratte autostradali, incluse quelle di cui al comma 2, interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, per le quali tutti i relativi concessionari abbiano richiesto tale unificazione finalizzata alla costituzione di un unico soggetto concessionario per la stipula con ciascun soggetto concedente come individuato ai sensi della vigente normativa, di una convenzione unitaria, con l'allegato piano economico finanziario unitario; le concessioni avranno durata pari al termine massimo previsto per la scadenza degli originari rapporti concessori e dovranno comprendere gli investimenti necessari per il potenziamento, l'adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture e per il rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie e da norme nazionali. L'ammissibilità dei programmi è condizionata alle medesime condizioni di cui ai precedenti commi 3, 5, 6 e 7 per quanto compatibile».

4.0.12

**BONFRISCO, PAOLO ROMANI, GASPARRI, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO**

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per favorire e incentivare la realizzazione di nuovi impianti sportivi e complessi multifunzionali ovvero la ristrutturazione di quelli esistenti)

1. Il presente articolo è volto a favorire ed incentivare la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell'intervento e della gestione economico-finanziaria, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le opere oggetto del presente articolo sono dichiarate di preminente interesse sociale e nazionale, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

3. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) "impianto sportivo": l'impianto sportivo omologato, purché di almeno 1.000 posti a sedere per impianti al coperto e 4.000 posti a sedere per impianti scoperti comprensivo delle aree tecniche previste dalle normative vigenti e dai regolamenti del CONI e delle federazioni nazionali e internazionali, delle parti destinate alle attività culturali e commerciali fra le quali le attività di vendita di prodotti e servizi, dell'eventuale sede legale e operativa della società sportiva, del museo sportivo ed altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio con relative pertinenze, degli ambulatori medici e foresteria necessari alla sua sostenibilità economico-finanziaria;

b) «complesso multifunzionale»: il complesso di opere comprendente uno o più impianti sportivi e ogni altro insediamento edilizio anche non contiguo, funzionale ai fini del complessivo equilibrio economico e finanziario dell'intervento di costruzione e gestione del complesso-multifunzionale:

c) «società o associazione sportiva»: la società o l'associazione sportiva riconosciuta dal CONI, in possesso di specifici requisiti quali la dimensione sociale, il titolo sportivo, il marchio, l'esperienza gestionale, il radicamento sul territorio.

d) «comune»: il comune nel cui territorio deve essere realizzato il nuovo impianto sportivo o il complesso multifunzionale ovvero nel cui territorio è ubicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, Impianto sportivo o il complesso multifunzionale oggetto di ristrutturazione o di trasformazione.

4. Il soggetto proponente che intenda realizzare un impianto sportivo o un complesso multifunzionale oppure valorizzarne uno esistente: deve presentare al Comune una proposta di intervento contenente:

a) un progetto dell'opera con l'indicazione dell'area sulla quale il proponente intenderebbe realizzare l'opera;

b) uno studio di fattibilità, comprensivo delle valutazioni di ordine sociale, ambientale, paesaggistico, urbanistico e infrastrutturale e di uno studio in tema di accessi e viabilità;

c) un piano finanziario con l'indicazione delle eventuali risorse pubbliche necessarie e delle eventuali entrate previste per il Comune;

d) indicazione di eventuali opere compensative da realizzare.

5. Il Comune valuta, entro 45 giorni dalla presentazione, il contenuto della proposta e la sua rispondenza al pubblico interesse. Il Comune può invitare il soggetto proponente ad apportare le modifiche ritenute necessarie.

6. Esaurita la fase di proposta, dinanzi al Comune territorialmente competente, ai fini della realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, il progetto corredato di quanto previsto dal comma 14, nonché, ove sia necessaria della valutazione di impatto ambientale e della prova delle intervenute pubblicazioni, è presentato alla Regione competente che nei successivi 10 giorni nomina il responsabile unico del provvedimento (RUP), che, verificata la completezza della documentazione e se del caso previa richiesta di integrazione della medesima da assolversi entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, convoca nel termine dei successivi 60 giorni apposita conferenza istruttoria per l'esame, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato.

7. Ove nel corso della stessa conferenza il proponente intenda apportare modifiche o migliorie al progetto, anche per aderire alle eventuali indicazioni emerse nel corso della conferenza, lo stesso vi provvede entro un termine non superiore a 60 giorni assegnato dal R.U.P.

8. All'esito della conferenza istruttoria che deve concludersi entro e non oltre 180 giorni dalla sua indizione, salva la maggiorazione di cui al comma precedente, il R.U.P. conclude il procedimento nei successivi 45 giorni ed il relativo provvedimento sostituisce ogni autorizzazione o

permesso comunque denominato e necessario alla realizzazione dell'opera e, ove occorra, comporta variante agli strumenti urbanistici.

9. In caso di inerzia o di superamento dei termini rispettivamente assegnati per gli adempimenti di cui ai commi precedenti la parte proponente può chiedere l'esercizio del potere sostitutivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'ingiustificato ritardo è valutato ai fini della responsabilità amministrativa del funzionari preposti e comporta, sussistendone i presupposti, danno risarcibile.

10. In caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o di interventi di valorizzazione di impianti pubblici esistenti. L'esecuzione del progetto autorizzato è affidata previo esperimento di gara comunitaria. Si applica la disciplina sul cosiddetto project financing.

11. Il progetto definitivo autorizzato è posto a base di gara, entro 60 giorni dalla sua approvazione, per l'affidamento della realizzazione dell'opera e per la concessione di un diritto di superficie o di un diritto d'uso per una durata di almeno cinquanta anni, o per un periodo superiore in ragione di comprovate esigenze di sostenibilità e redditività degli investimenti. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente che assume la denominazione di «promotore».

12. Nel bando viene specificato che il promotore, nell'ipotesi in cui non risultasse aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi a pareggiare, alle medesime condizioni, l'offerta.

13. La realizzazione dell'intervento resta subordinata alla previa presentazione alla Regione competente di apposito documento attestante l'intesa raggiunta con la società sportiva fruitrice prevalente dell'impianto sportivo, con la quale viene consentito a quest'ultima di utilizzare l'Impianto e/o il connesso complesso multifunzionale.

14. Il soggetto proponente, che intenda procedere alla realizzazione degli impianti sportivi, eventualmente inseriti in complessi multifunzionali, nella predisposizione del relativo progetto e dello studio di fattibilità si attiene ai seguenti criteri:

a) garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'impianto sportivo o, se inserito, del complesso multifunzionale;

b) prevedere locali da adibire ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva.

15. Il progetto per la realizzazione di complessi multifunzionali può prevedere ambiti da destinare a funzioni direzionali, turistico-ricettive, residenziali, commerciali, e a servizi, al fini della valorizzazione in termini sociali, occupazionali ed economici del territorio di riferimento dell'impianto sportivo e/o del complesso multifunzionale.

16. Il soggetto proponente prevede l'uso di materiale e tecnologie ecosostenibili.

17. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione e costituiscono comunque norme fondamentali di grande riforma economica e sociale.

18. Le società sportive non in regola con i versamenti contributivi e fiscali non possono accedere ai benefici previsti dal presente articolo.

19. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di costruzione degli impianti sportivi in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore».